Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 1° luglio 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 aprile 1949, n. 334.

Esecuzione del Protocollo per l'ammissione dell'Italia al « Pool » di Bruxelles, concluso a Londra il 16 dicembre 1947.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo per l'ammissione dell'Italia al « Pool », di Bruxelles concluso a Londra, tra il Governo Italiano ed i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e della Repubblica Francese il 16 dicembre 1947.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 settembre 1947 conformemente al punto 5 del Protocollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Protocollo per l'ammissione dell'Italia al « Pool » di Bruxelles

PROTOCOL

The Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the French Republic, hereinafter referred to as « the Allied Governments concerned », on the one hand, and the Government of Italy, on the other, have, through the undersigned duly empowered representatives, agreed as follows:

1. The Allied Governments concerned agree that Italy should receive a proportional share of the gold distributed pursuant to Part III of the Agreement on Reparations from Germany, on the establishment of an Inter-Allied Reparations Agency and on the Restitution of Monetary Gold signed at Paris on 14th January, 1946, on the same basis as the countries signatory to the said Agreement to the extent that Italy can establish that a definite amount of monetary gold belonging to it was looted by Germany, or, at any time after 3rd September, 1943, was wrongfully removed into German territory.

2. Italy adheres to the arrangement for the restitution of monetary gold set forth in Part III of the afore-mentioned Agreement and declares that the portion of the monetary gold accruing to it under the Agreement is accepted in full satisfaction of all Italian claims against Germany for restitution of monetary gold.

3. Italy accepts the arrangements which have been or will be made by the Allied Governments concerned for the implementation of the aforesaid arrangement.

4. (*a*) Pending the definitive settlement of such claims as may be made pursuant to Article 75, paragraph 8, of the Peace Treaty with Italy within six months of the coming into force of the Treaty, the Italian Government agrees to set aside out of its share as stipulated above, as a guarantee for the execution of the said provisions of the Treaty, and to leave on deposit with the Allied Governments concerned, an amount of gold approximately equal to the claims which it is now known will be made against Italy under the said provisions, viz., 14,422 kilograms of fine gold in respect of the claim of France and 8,857 kilograms of fine gold in respect of the claim of Yugoslavia.

(*b*) The amount provided for in sub-paragraph (*a*) shall be set aside in full out of any distribution made to Italy before any gold is withdrawn by Italy for its own use.

(*c*) The Allied Governments concerned will notify the Italian Government of the arrangements to be made for depositing the aforesaid amount of gold.

5. The present Procol shall be deemed to have come into force on the day of the coming into force of the Treaty of Peace.

Done in London this 16th day of December, 1947, in the English and French languages, of which both texts are equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, by whom certified copies shall be transmitted to the other contracting Governments.

For the Government of the United States of America
L. W DOUGLAS

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ERNEST BEVIN

For the Government of the French Republio
R. MASSIGLI

For the Government of Italy
T. GALLARATI SCOTTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

PROTOCOLE

Les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République française, ci-après dénommés « Gouvernements alliés intéressés », d'une part, et le Gouvernement italien d'autre part, sont, par l'entremise de leurs représentants soussignés dûment munis des pourvoirs nécessaires, convenus de ce qui suit:

1. Les Gouvernements alliés intéressés sont d'accord pour que l'Italie reçoive une part proportionnelle de l'or à répartir en application de la Partie III de l'Accord concernant les Réparations à recevoir de l'Allemagne, l'institution d'une Agence interalliée des Réparations et la Restitution de l'Or monétaire, signé à Paris le 14 janvier 1946, sur la même base que les pays signataires dudit accord, dans la mesure où l'Italie pourra établir qu'une quantité déterminée d'or monétaire lui appartenant a fait l'objet de spoliations par l'Allemagne, ou, à une date qualconque après le 3 septembre 1943, de transferts illégitimes en territoire allemand.

2. L'Italie donne son adhésion à l'arrangement concernant la restitution de l'or monétaire figurant à la Partie III de l'accord mentionné ci-dessus et déclare que la quantité d'or monétaire lui revenant en vertu de l'accord est acceptée par elle en règlement complet de toutes les revendications italiennes contre l'Allemagne au titre des restitutions d'or monétaire.

3. L'Italie accepte les arrangements qui ont été ou seront faits par les Gouvernements alliés intéressés pour l'application dudit arrangement.

4. (a) En attendant le règlement définitif des réclamations qui pourront être présentées en application de l'article 75, paragraphe 8, du Traité de Paix avec l'Italie dans le délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de ce traité le Gouvernement italien est d'accord pour mettre de côté, sur sa part telle que stipulée ci-dessus, à titre de garantie pour l'application desdites dispositions du traité, et laisser en dépôt chez les Gouvernements alliés intéressés, une quantité d'or approximativement égale aux réclamations dont on sait actuellement qu'elles seront présentées contre l'Italie en vertu desdites dispositions, à savoir: 14,442 kilogrammes d'or fin, en ce qui concerne la réclamation de la France, et 8,857 kilogrammes d'or fin en ce qui concerne la réclamation de la Yougoslavie.

(b) La quantité stipulée à l'alinéa (a) sera mise intégralement de côté par prélèvement sur toute attribution qui sera faite à l'Italie avant qu'aucune quantité d'or ne soit retirée par l'Italie pour son propre usage.

(c) Les Gouvernements alliés intéressés notifieront au Gouvernement italien les arrangements qui seront faits pour la constitution des dépôts de la quantité d'or indiquée ci-dessus.

5. Le présent protocole sera considéré comme étant entré en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du Traité de Paix.

Fait à Londres en un seul exemplaire le 16 décembre 1947, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Cet exemplaire sera conservé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, qui en remettra des copies certifiées aux autres parties contractantes.

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
L. W. DOUGLAS

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
ERNEST BEVIN

Pour le Gouvernement de la République française
R. MASSIGLI

Pour le Gouvernement italien
T. GALLARATI SCOTTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

LEGGE 14 giugno 1949, n. 335.

Autorizzazione della spesa di lire dieci milioni per le onoranze a Giuseppe Mazzini nell'anno 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le onoranze a Giuseppe Mazzini nell'anno 1949 è autorizzata la spesa di lire dieci milioni.

Art. 2.

La detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — per l'esercizio finanziario 1948-49 ed al relativo onere si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 353 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 336.

Classificazione nella rete delle strade statali di una nuova strada dalla statale n. 7 « Via Appia » (località Olmata) all'abitato di Castel Gandolfo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali una nuova strada dalla statale n. 7 « Via Appia » presso la località Olmata all'abitato di Castel Gandolfo;

Visto il voto 10 settembre 1948, n. 497, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

Visto il voto 17 marzo 1949, n. 812, del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezione seconda);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' classificata nella rete delle strade statali una nuova strada da costruire tra la località Olmata sulla statale n. 7 « Via Appia » e l'abitato di Castel Gandolfo in località Pagnanelli sul lago di Albano.

Tale nuova strada è iscritta nell'elenco delle strade statali con le seguenti indicazioni:

« n. 140 del lago di Albano Dalla n. 7 presso la località Olmata, all'abitato di Castel Gandolfo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949, n. 337.

Norme dirette a favorire l'incremento ed il miglioramento qualitativo e selettivo del patrimonio zootecnico nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550;
Visto l'art. 10 della legge 27 maggio 1940, n. 627;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere delle Commissioni circoscrizionali dei Depositi cavalli stalloni di Crema, Ferrara e Reggio Emilia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo nelle circoscrizioni dei Depositi cavalli stalloni di Crema, Ferrara e Reggio Emilia di procedere alla castrazione dei cavalli ed asini stalloni non approvati per la monta.

Art. 2.

La castrazione dei cavalli e degli asini stalloni non approvati deve essere effettuata, a cura dei proprietari, entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione da parte della apposita Commissione.

Art. 3.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere al Deposito cavalli stalloni, competente per circoscrizione, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione, la relativa attestazione, da rilasciarsi dall'autorità veterinaria competente.

Art. 4.

In caso di vendita di riproduttore non approvato il venditore deve, entro tre giorni dalla vendita, comunicare al Deposito cavalli stalloni generalità e domicilio del compratore.

La vendita deve essere fatta con esplicita e tassativa condizione della castrazione nel limite di tempo previsto dal precedente art. 2.

Art. 5.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, il Deposito cavalli stalloni procederà di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, *foglio n.* 122. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1949.

Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e modificato dall'art. 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, recante norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Decreta:

Art. 1.

Le domande per ottenere la concessione di eseguire opere di acquicoltura nei tratti dei corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci d'importanza economica, ai sensi dell'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, debbono avere per oggetto l'impianto d'incubatori ittiogenici e i conseguenti lavori di ripopolamento delle acque, oppure la formazione di bacini o di stagni con rispettivo allevamento di pesci, o l'esecuzione di altre speciali opere di piscicoltura.

Non è sufficiente motivo a conseguire la concessione lo scopo di provvedere ai soli lavori d'immissione di pesci.

Art. 2.

La domanda per la concessione, da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve indicare:

a) la zona di acqua pubblica, debitamente delimitata, sulla quale si chiede la concessione;

b) il tempo — non superiore ai quindici anni — al quale la concessione si vuole estesa;

c) il programma tecnico-finanziario delle opere con la quale s'intende di promuovere o di migliorare la pescosità;

d) i termini per l'eseguimento delle opere predette;

e) la dichiarazione d'impegnarsi a prestare la cauzione a garanzia degli obblighi assunti.

La domanda deve essere corredata:

1) dei tipi e delle illustrazioni grafiche;

2) di ogni altro documento atto a precisare la concessione domandata e le corrispettive condizioni, e a dimostrare la possibilità di conseguirne gli scopi;

3) di tanti estratti della domanda quanti sono i Comuni interessati, da servire per la pubblicazione « ad opponendum ».

Art. 3.

Per le domande presentate con i regolari documenti ed aventi per oggetto la medesima concessione è preferita quella che dia garanzia della migliore e più sollecita attuazione delle opere acquicole, avuto anche riguardo ai mezzi finanziari ed alla organizzazione tecnica dell'impresa.

Le ditte esercenti bacini artificiali, alimentati da acque pubbliche, sono, in ogni caso, preferite nella concessione delle acque stesse a scopo di piscicoltura, e l'istruttoria è allora limitata alle pratiche per la determinazione del canone.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo del prefetto competente per territorio, dispone la pubblicazione della domanda, mediante l'affissione del-

l'estratto di essa, provvisto dal richiedente, all'albo pretorio dei Comuni interessati, per quindici giorni consecutivi.

Entro questo termine, chiunque vi abbia interesse può presentare le proprie opposizioni al prefetto, che ha la facoltà d'inoltrarle al Ministero per le relative determinazioni, o di far proseguire la istruttoria, a norma dei successivi articoli 5 e 6.

Art. 5.

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente articolo, od alla decisione ministeriale sulle opposizioni, il direttore dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procede, a spese dei richiedenti la concessione, che devono anticiparne i fondi, alla visita di sopraluogo, ed in base ai rilievi fatti redige lo schema di disciplinare di cui al successivo art. 7 e lo trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Il Ministero successivamente rimette gli atti al prefetto per il proseguimento dell'istruttoria.

Il prefetto chiede il parere dell'Ufficio del genio civile nei riguardi del regime delle acque e contemporaneamente interessa l'Intendenza di finanza a pronunciarsi — previe intese con l'Ufficio tecnico erariale — sulla congruità del canone proposto dal direttore dello Stabilimento ittiogenico.

Nel caso di disaccordo tra la proposta del direttore dello Stabilimento ittiogenico e la Intendenza di finanza, circa la misura del canone, decide, in via definitiva, il Ministero delle finanze, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Compiuta la istruttoria di cui al precedente articolo, il prefetto trasmette tutti i documenti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Questi risolve le opposizioni che fossero ancora pendenti, prepara lo schema del disciplinare, e rinvia gli atti al prefetto, per la redazione dell'atto definitivo.

Art. 7.

Il disciplinare deve indicare:

a) il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del concessionario:

b) il Comune o i Comuni dove si trova la zona di acqua cui la concessione si riferisce, e tutte le altre notizie necessarie a ben precisarne la località ed i confini;

c) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione ed il termine per eseguire le opere ittiogeniche;

d) l'ammontare del canone e della cauzione, il modo e la scadenza dei pagamenti;

e) le condizioni alle quali la concessione viene sottoposta nei riguardi dell'acquicoltura, dell'esercizio della pesca esclusiva, della polizia della pesca, e della polizia delle acque, anche rispetto agli interessi di terzi e di altri interessi pubblici;

f) la regolamentazione relativa all'ammissione alla pesca con la sola lenza dei pescatori del luogo nelle acque costituenti la riserva, fatta eccezione per i tratti adibiti agli allevamenti ittici a mezzo di speciali manufatti;

g) il numero dei segnali (con la indicazione della località) da apporre, a spese del concessionario, lungo i limiti delle acque pubbliche, oggetto della concessione;

h) il patto della devoluzione della cauzione a cui il concessionario si sottopone in caso di decadenza o di revoca della concessione;

i) il carattere obbligatorio delle disposizioni del presente decreto.

Debbono allegarsi al disciplinare i tipi e le illustrazioni grafiche, con le indicazioni di cui alla lettera *b*).

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste emette il decreto di concessione.

Ogni concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

a) la concessione s'intende limitata alla zona acquea, alla durata ed all'uso determinato dall'atto di concessione;

b) l'esercizio della concessione s'intende soggetto alle norme per la disciplina e la polizia della pesca, e alle disposizioni sulle acque pubbliche ed a quelle che venissero imposte dalle competenti autorità nell'interesse dei servizi idraulici, militari, doganali e daziari;

c) l'esercizio della concessione è subordinato al divieto di eseguire apparati (acconci, lavorieri, ecc.) od altri ripari nelle località dove possono determinare diminuzione di officiosità delle foci degli stagni e dei canali, ostacoli al libero flusso delle acque e diminuzione di velocità negli emissari dei laghi o di altri corsi di acqua, naturali o artificiali, su parere insindacabile del Genio civile; è altresì subordinato al divieto di promuovere artificiali invasamenti d'acqua dolce negli stagni prossimi al mare, e di ostacolare la navigazione;

d) la concessione s'intende cessata di pieno diritto, appena scaduto il termine di essa, senza necessità di speciale diffida o costituzione in mora;

e) la concessione non può essere ceduta ad altri, senza il preventivo consenso scritto dell'autorità concedente, nè rinunciata, senza il consenso dell'autorità stessa;

f) quando il regime di un corso, o di un bacino di acqua pubblica, sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso il concessionario, salva la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua;

g) se ricorrano necessità d'interesse pubblico, la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile dell'Amministrazione, questa revoca la concessione con decreto motivato, senza che il concessionario possa accampare diritto a qualsiasi indennizzo o compenso;

h) in caso di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino allo spirare dell'annualità in corso;

i) al cessare della concessione, qualora questa non sia rinnovata, e nei casi di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza, lo Stato ha diritto o di obbligare il concessionario cessante a rimuoverle o ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 9.

Il canone, pagabile anno per anno anticipatamente, decorre dalla data del decreto di concessione.

Il concessionario è tenuto a rimborsare le spese relative al collaudo, da effettuarsi dal direttore dello Stabilimento ittiogenico, delle opere prescritte dal disciplinare.

Art. 10.

Il concessionario presta cauzione in numerario od in titoli di rendita pubblica, da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti. L'importo di essa deve, di regola, corrispondere a due annualità del canone.

Art. 11.

Il concessionario decade dal diritto derivatogli dalla concessione:

a) per non uso durante un anno, o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione;

b) per mancata esecuzione delle opere nel termine prefisso dal disciplinare;

c) per mancato pagamento del canone dovuto, anche se riguarda una sola annualità;

d) per inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

La decadenza è pronunciata, con decreto motivato, dall'autorità concedente, previa diffida di due mesi all'interessato. Tale decreto è notificato al concessionario decaduto.

Art. 12.

A carico del concessionario sono le tasse di bollo e registro, nonchè le spese per eventuali copie autentiche.

Art. 13.

Il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1926, foglio n. 7, registro n. 10 Ministero economia nazionale, concernente la concessione di acque pubbliche, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1949

p. *Il Ministro*: CANEVARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 18, foglio n. 94. — GIORDANO.

(2414)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1949.

Elenco dei Comuni nei quali sono applicabili le norme contenute nella legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Viste le proposte delle Prefetture, formulate d'intesa con gli Uffici provinciali del genio civile;

Decreta:

Le norme di cui alla legge sopracitata sono applicabili nei seguenti Comuni:

Provincia di Arezzo: Civitella in Val di Chiana, Cortona, San Giovanni Valdarno, Stia, Terranova Bracciolini;

Provincia di Bologna: Castel San Pietro, Mordano, San Lazzaro di Savena;

Provincia di Campobasso: Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno;

Provincia di Caserta: Bellona, Caiazzo, Formicola;

Provincia di Catania: Acireale, Adrano, Bronte, Caltagirone, Randazzo;

Provincia di Enna: Regalbuto, Troina;

Provincia di Ferrara: Codigoro, Comacchio, Lago Santo, Ostellato, Ro;

Provincia di Firenze: Dicomano, Montaione, Palazzuolo di Romagna;

Provincia di Forlì: Bagno di Romagna, Bertinoro, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Mercato Saraceno, Modigliana, Riccione, Rocca San Casciano, Sant'Arcangelo di Romagna, Santa Sofia, Sersina;

Provincia di Frosinone: Amaseno, Aquino, Ausonia, Boville Ernica, Casalvieri, Fontana Liri, Gallinaro, Morolo, Piglio, Pofi, Vallerotonda, Vicalvi;

Provincia di Genova: Bogliasco, Casella, Moneglia, Pieve Ligure, Portofino, Rossiglione;

Provincia di L'Aquila: Ortucchio, San Vincenzo Valle Roveto;

Provincia di Lecce: Monteroni di Lecce, Sanàrica;

Provincia di Milano: Barlassina, Binasco, Borghetto Lodigiano, Cervignano d'Adda, Cormano, Lodi, Peschiera Borromeo, Renate Vedùggio, San Vittore Olona, Sedriano, Senago, Turano Lodigiano;

Provincia di Novara: Borgomanero, Omegna;

Provincia di Padova: Abano Terme, Battaglia Terme, Cadòneghe, Camposampiero, Cittadella, Conselve, Corrèzzola, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Legnaro, Maserà di Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Pontelongo, Trebasèleghe, Vigodàrzere, Vigonza;

Provincia di Perugia: Montone, Piegaro;

Provincia di Potenza: Pignola;

Provincia di Ravenna: Consèlice, Cotignola, Fusignano;

Provincia di Roma: Artena, Fiano Romano, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Palestrina, Valmontone, Zagarolo;

Provincia di Salerno: Castel San Giorgio, Pellezzano;

Provincia di Savona: Spotorno, Varazze;

Provincia di Siena: Rapolano;

Provincia di Venezia: Mirano;

Provincia di Viterbo: Capranica, Grotte di Castro, Onano.

Roma, addì 30 maggio 1949

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

(2433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

Dollaro U.S.A.	L. 575
Franco svizzero	» 141

(2485)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 140

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 giugno 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 30 giugno 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,55
Id. 3,50 % 1902	73,10
Id. 3 % lordo	50,90
Id. 5 % 1935	99,875
Redimibile 3,50 % 1934	75,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,025
Id. 5 % 1936	96,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,625
Id. 5 % convertiti 1951	100,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese giugno 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 30 giugno 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950): serie 32, n. 364, del capitale nominale di L. 2000, intestato a Russo Melchiorre fu Aniello, n. 365 del capitale nominale di L. 2000, intestato a Russo Antimo fu Aniello, n. 366 del capitale nominale di L. 2000, intestato a Russo Antonia fu Aniello, tutti minori sotto la patria potestà della madre Flagiello Filomena vedova Russo, domiciliata a Sant'Antimo, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(703)

16ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950

Si notifica che nel giorno 15 luglio 1949, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, in via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico avrà luogo la 16ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di luglio, alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 giugno 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2486)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Milano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 16 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1949, registro n. 18, foglio n. 165, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Milano di un mutuo di L. 12.879.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2439)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 24 giugno 1949, è revocato il decreto Ministeriale 27 maggio 1949, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Segalla Luciano alla sede di Clauzetto, distretto notarile di Udine, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Borgo Val di Taro, distretto notarile di Parma.

(2453)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso a trentatre posti di direttore di 2ª classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1948, registro n. 3, foglio n. 248, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a trentatre posti di direttore di 2ª classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1949, registro n. 5, foglio n. 137, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della suddetta Commissione;

Riconosciuta la regolarità dello svolgimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a trentatre posti di direttore di 2ª classe nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1948 nelle premesse citato:

N.	Nome		Punti	
1.	Carriglio Salvatore	con punti	22,20	su 24
2.	Bonacchi Mario	»	21,25	»
3.	Filigheddu Giovanni	»	21,10	»
4.	Portioli Mario	»	20,52	»
5.	Zorzi Giorgio Marino	»	20,35	»
6.	Vivenza Bruno	»	20,15	»
7.	Ulivelli Lionello	»	19,87	»
8.	Zamparo Alfonso	»	19,86	»
9.	Filippi Luigi	»	19,75	»
10.	Ottomano Otello	»	19,58	»
11.	Risoldi Giovanni	»	19,27	»
12.	Fadda Giorgio	»	19,25	»
13.	Foresio Ubaldo	»	18,72	»
14.	Livrea Costante	»	18,65	»
15.	Donadio Giulio	»	18,62	»
16.	Giorsetti Renato	»	18,60	»
17.	Notaro Domenico	»	18,58	»
18.	Cinquemani Luigi	»	18,40	»
19.	Sorrentino Alfredo	»	18,36	»
20.	De Luca Mario	»	18,22	»
21.	Lasorsa Nicola	»	18,16	»
22.	Romano Bartolomeo	»	18,02	»
23.	Algeri Antonino	»	17,70	»
24.	Rafanelli Paolo	»	17,67	»
25.	Trimarchi Luigi	»	17,60	»
26.	Agrillo Antonino	»	17,45	»
27.	Avallone Antonio	»	17,40	»
28.	Silvestrelli Marcello	»	17,35	»
29.	Di Bitetto Francesco	»	17,15	»
30.	Gallo Enrico	»	17,07	»
31.	Treves Marco Giuseppe	»	16,92	»
32.	Terzaghi Luigi	»	16,82	»
33.	De Besi Gianfranco	con punti	16,65	su 24
34.	Brancacci Ermete		16,62	»
35.	Grandi Carlo	»	16,55	»
36.	Gualtieri Bernardino	»	16,48	»
37.	Montera Francesco	»	16,45	»
38.	Pianese Achille	»	16,17	»
39.	Burba Giuseppe	»	15,91	»
40.	Bellinello Giuseppe	»	15,83	»
41.	Cataliotti Liborio	»	15,81	»
42.	La Saponara Mario	»	15,35	»
43.	De Bacci Fulvio	»	15 —	»
44.	Calamandrei Nello	»	14,93	»
45.	Leoni Leone	»	14,60	»
46.	De Michelini Federico	»	13,95	»
47.	Fenoglio Luigi	»	13,90	»

In conseguenza sono dichiarati vincitori, nell'ordine sottoindicato, i signori:

1. Carriglio Salvatore
2. Bonacchi Mario
3. Filigheddu Giovanni
4. Portioli Mario
5. Zorzi Giorgio Marino
6. Vivenza Bruno
7. Ulivelli Lionello
8. Zamparo Alfonso
9. Filippi Luigi
10. Ottomano Otello
11. Risoldi Giovanni
12. Fadda Giorgio
13. Foresio Ubaldo
14. Livrea Costante
15. Donadio Giulio
16. Giorsetti Renato
17. Notaro Domenico
18. Cinquemani Luigi
19. Sorrentino Alfredo
20. De Luca Mario
21. Lasorsa Nicola
22. Romano Bartolomeo
23. Algeri Antonino
24. Rafanelli Paolo
25. Trimarchi Luigi
26. Agrillo Antonino
27. Avallone Antonio
28. Silvestrelli Marcello
29. Di Bitetto Francesco
30. Gallo Enrico
31. Treves Marco Giuseppe
32. Terzaghi Luigi
33. De Besi Gianfranco

Art. 2.

Ai signori:

Carriglio Salvatore
Bonacchi Mario
Filigheddu Giovanni
Portioli Mario
Zorzi Giorgio Marino
Vivenza Bruno
Ulivelli Lionello
Zamparo Alfonso
Filippi Luigi
Ottomano Otello
Risoldi Giovanni
Fadda Giorgio
Foresio Ubaldo
Livrea Costante
Donadio Giulio
Giorsetti Renato
Notaro Domenico
Cinquemani Luigi
Sorrentino Alfredo
De Luca Mario
Lasorsa Nicola
Romano Bartolomeo
Algeri Antonino
Rafanelli Paolo
Trimarchi Luigi
Agrillo Antonino
Avallone Antonio
Silvestrelli Marcello
Di Bitetto Francesco
Gallo Enrico
Treves Marco Giuseppe
Terzaghi Luigi
De Besi Gianfranco

vincitori del concorso, è conferita, a decorrere dall'8 maggio 1948, la qualifica di direttore di 2ª classe di cui alla tabella *C* annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, con l'attribuzione del corrispondente trattamento economico ai sensi dell'art. 16 del decreto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 maggio 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1949
Registro n. 7, foglio n. 47

(2423)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.